Allegato "A"

COMUNE DI VILLAROSA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SCHEMA

REGOLAMENTO DI INSERIMENTO UTENTI, CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' GESTITE DAL COMUNE DI VILLAROSA.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15-5-09

Pubblicato all'albo pretorio dal _____ al _____

Divenuto esecutivo il _____

INDICE

PARTE I – Destinatari del progetto ed illustrazione delle attività

Capo I – Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità del regolamento

Capo II – Destinatari del progetto
Art. 2 - Requisiti
Art. 3 - Istanza e documentazione
Art. 4 - Capofamiglia

Capo III – Servizi di utilità collettiva
Art. 5 - Elencazione dei servizi
Art. 6 - Predisposizione dei progetti

Capo IV – Configurazione delle attività
Art. 7 - Contratto d'opera a termine
Art. 8 - Orario svolgimento attività
e compenso

PARTE II - Soggetti disabili e competenze del servizio sociale

Capo V – Soggetti disabili
Art. 9 - Disabilità psichica
Art. 10 – Requisiti

Capo VI - Individuazione dei beneficiari
Art. 11 - Istruttoria
Art. 12 - Verifica

Capo VII - Sospensione/Cessazione dalle attività
Art. 13 - Competenza del Dirigente

Capo VIII – Pubblicità
Art. 14 - Entrata in vigore – Pubblicità.

REGOLAMENTO DI INSERIMENTO UTENTI, CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' GESTITE DAL COMUNE DI VILLAROSA

PARTE I

DESTINATARI DEL PROGETTO ED ILLUSTAZIONE DELLE ATTIVITA'

Capo I
Disposizioni Generali

Art. 1
Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, disciplina il progetto a carattere socializzante per l'inserimento di utenti, che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico, in attività gestite dal Comune di Villarosa.

Il progetto di cui sopra è costituito da interventi di assistenza economica, tramite attività di pubblica utilità, volti a perseguire l'integrazione sociale e il sostegno economico delle persone e delle famiglie destinatarie, a contrasto della cultura di emarginazione e ghettizzazione.

Scopo fondamentale di tale assistenza è quello di disincentivare la pigrizia lavorativa e di responsabilizzare l'assistito che, spesso, tende ad appiattirsi nell'abitudine del "sussidio".

Capo II
Destinatari del progetto

Art. 2
Requisiti

Sono destinatari degli interventi nuclei familiari, famiglie di detenuti ed ex detenuti, ragazze madri, madri vedove e disabili psichici, residenti nel Comune di Villarosa da almeno un anno, il cui reddito ISEE non supera la pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Possono, altresì, essere inseriti nel progetto i soggetti che, al momento della presentazione dell'istanza sono disoccupati, pur avendo percepito, nell'anno precedente, un reddito I.S.E.E. superiore alla pensione minima sopra citata;

Art. 3
Istanza e documentazione

I soggetti interessati dovranno presentare regolare istanza (autocertificazione), su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, contenente informazioni sulla situazione anagrafica, occupazionale, reddituale e frequenza scolastica dei minori.

Inoltre la stessa dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- Ricevuta eventuale canone di locazione;

- Certificato di detenzione o equipollente nel caso di presenza, tra i componenti il nucleo familiare, di persone detenute;
- Ogni altro documento utile all'identificazione e determinazione del bisogno del nucleo familiare o della singola persona.

Art. 4
Capo-famiglia

I soggetti da ammettere nelle attività socializzanti devono essere, ad eccezione dei disabili, i capi famiglia e, soltanto in casi del tutto eccezionali, di reale e comprovato impedimento, questi ultimi potranno essere sostituiti da altro componente dello stesso nucleo familiare, idoneo al lavoro. Per comprovato impedimento si intende una inabilità permanente da documentare con apposita certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o una condizione psico-fisica conclamata dai servizi sociali del comune tale da sconsigliarne l'impiego nelle attività di cui all'art. 5.

Capo III
Servizi di utilità collettiva

Art. 5
Elencazione dei servizi

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva quali:

- Attività in favore degli anziani soli come pulizia dell'alloggio, disbrigo pratiche, spesa quotidiana, pagamento bollette, prescrizioni mediche ed acquisto farmaci;
- Attività di salvaguardia, mediante servizio di sorveglianza, degli spazi verdi comunali, parchi e giardini;
- Attività di manutenzione e cura del verde pubblico;
- Pulizia, custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- Servizio di aiuto ai disabili ed accompagnamento nelle scuole e/o al proprio domicilio;
- Prestazioni di servizi nel settore culturale, sportivo e turistico;
- Supporto a tutti i servizi di competenza erogati dal Comune.

Art. 6
Predisposizione dei progetti

Per ciascuno dei richiedenti ammessi il servizio sociale predisporrà apposito progetto singolo o collettivo dal quale si dovrà evincere l'area di intervento dell'attività di utilità sociale individuata, le finalità socio-assistenziali da perseguire, la durata del progetto e l'entità dell'assistenza economica mensile

Capo IV
Configurazione delle attività

Art. 7
Contratto d'opera a termine

Le attività di cui all'art. 3, in analogia a quanto previsto dalle leggi regionali n.87/81 e n. 14/86 per l'avviamento lavorativo dei soggetti anziani, possono essere configurate come

ontratto d'opera a termine", essendo sufficiente la individuazione dell'opera, con i sultati dell'attività richiesta nelle caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile. Verranno stipulati contratti d'opera trimestrali, a trimestri alternati e per un massimo di due volte all'anno. In relazione alle specifiche finalità del progetto ed alle risorse economiche del Comune, ciascun soggetto potrà essere utilizzato, nell'arco di un anno solare, anche per un periodo variabile

Art. 8
Orario svolgimento attività e compenso

L'impiego dei beneficiari nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, essendo evidente la finalità perseguita, volta fondamentalmente a garantire un'assistenza economica a soggetti in situazioni di difficoltà ed esposti al rischio della marginalità sociale.

I beneficiari saranno impegnati per 3 ore al giorno, per un massimo di 60 ore mensili, per un compenso orario di € 5,00. Il compenso non costituisce un reddito di lavoro, ma ha natura di intervento assistenziale e non è, pertanto, soggetto ad alcuna ritenuta. Detto compenso, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente secondo i dati ISTAT. Gli utenti avviati all'attività saranno assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

PARTE II

I SOGGETTI DISABILI E COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Capo V
Soggetti disabili

Art. 9
Disabilità psichica

Alle attività socializzanti possono essere anche inserite persone in condizione di disabilità psichica seguite dagli operatori del CSM e del Ser.T. Per l'inserimento dei disabili occorre idonea certificazione rilasciata dall'AUSL, attestante la necessità, per scopi riabilitativi, di tale intervento finalizzato all'integrazione sociale e lavorativa della persona in situazione di disabilità, migliorandone la qualità della vita e prevenendo processi di emarginazione.

Art. 10
Requisiti

Per fruire dell'inserimento nelle attività socializzanti i disabili devono possedere i requisiti di cui all'art. 2. Qualora il loro reddito fosse superiore ai limiti di cui all'art. 2, gli stessi potranno essere inseriti senza alcun compenso, provvedendo il Comune alla relativa copertura assicurativa.

Capo VI
Individuazione dei beneficiari e competenza del Servizio Sociale

Art. 11
Istruttoria

L'istruttoria della domanda compete ai Servizi Sociali del Comune e verrà eseguita in stretto ordine di protocollo. In caso di gravi condizioni riscontrate nel nucleo dell'istante, da parte dell'Assistente Sociale, detto ordine potrà non essere rispettato.

Art. 12
Verifica

L'individuazione dei beneficiari è affidata ai servizi sociali del Comune, che verificheranno le condizioni socio-economiche dei richiedenti e vigileranno sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica.

I servizi sociali, alla fine di ogni anno, stenderanno un rapporto complessivo sulla condizione del servizio, completo di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.

Capo VII
Sospensione/Cessazione dalle attività

Art. 13
Competenza del Dirigente

Il Dirigente del settore competente, in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale può sospendere l'erogazione del compenso economico, per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Le assenze giustificate non dipendenti dal beneficiario, per una durata massima di 2 settimane sono oggetto di recupero.

La sospensione o la cessazione dalle attività decorrerà dal primo giorno successivo alla notifica della stessa.

I cittadini avviati al servizio possono, per qualsiasi motivo, rinunciare alla prestazione d'opera, previa comunicazione scritta all'ufficio servizi sociali.

La cessazione dalle attività decorrerà dal giorno successivo alla comunicazione.

Il rifiuto ad essere impiegati, la cessazione dal servizio immotivata o ingiustificata dei soggetti interessati o la revoca dell'amministrazione determineranno la decadenza dal beneficio e l'impossibilità di accedere al servizio per l'anno in corso.

Capo VIII
Pubblicità

Art. 14
Entrata in vigore - Pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle normative vigenti in materia e dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il regolamento è a disposizione del pubblico, presso l'ufficio Servizi Sociali e la Segreteria Comunale, per la consultazione da parte dei cittadini.